

# Decreto legislativo n.147 del 14 settembre 2015

«Misure per la crescita e  
l'internazionalizzazione»

Confindustria Udine, 23 ottobre 2015




*Relatori*

*Gabriele Copetti - Roberto Guerrini - Gabriele Zambon*


# Decreto 147 del 14 settembre 2015

Decreto legislativo delegato recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese n. 147 del 14/09/2015		
Art.	Rubrica	Decorrenza
1	Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale	data provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (entro 90 gg da entrata in vigore del d.lgs.)
2	Interpello sui nuovi investimenti	data provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (entro 90 gg da entrata in vigore del d.lgs.)
3	Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato	dal periodo d'imposta 2015
4	Interessi passivi	dal periodo d'imposta 2015
5	Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale	dal periodo d'imposta 2015
6	Consolidato nazionale	dal periodo d'imposta 2015
7	Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti	dal periodo d'imposta 2016
8	Disciplina delle controllate e delle collegate estere	dal periodo d'imposta 2015
9	Spese di rappresentanza	dal periodo d'imposta 2016
10	Liste dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list	dal periodo d'imposta 2015
11	Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero	dal periodo d'imposta 2015
12	Trasferimento della residenza nel territorio dello stato	dal periodo d'imposta 2015
13	Perdite su crediti	dal periodo d'imposta 2015
14	Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti	dal periodo d'imposta 2016
15	Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero	dal periodo d'imposta 2015
16	Lavoratori rimpatriati	dal periodo d'imposta 2015

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Relatore</b>	<b>Pagina</b>
1	Accordi preventivi	Roberto Guerrini	4
10	Revisione Black list	Gabriele Copetti	8
5	Costi Black list	Gabriele Zambon	14
8	CFC	Gabriele Zambon	20
3	Dividendi Black list	Gabriele Copetti	28
15	Credito d'imposta	Gabriele Copetti	34
7	Stabile organizzazione in Italia	Roberto Guerrini	37
14	Branch exemption	Roberto Guerrini	44
11	Sospensione riscossione	Gabriele Copetti	51
12	Entry tax	Gabriele Copetti	53
2	Interpello investimenti in Italia	Roberto Guerrini	55
16	Lavoratori rimpatriati	Gabriele Copetti	57
6	Consolidato fiscale	Gabriele Zambon	59
4	Interessi passivi	Gabriele Zambon	62
9	Spese di rappresentanza	Gabriele Zambon	70
13	Perdite su crediti	Gabriele Zambon	72



Articolo	1
<b>Modifica</b>	Artt. 8 D.L. 30/09/2003 n.269 (disciplina ruling) è stato abrogato a favore nuova disciplina nel DPR 600/1973
<b>Principali novità</b>	Preventiva definizione per: <ul style="list-style-type: none"><li>- Transfer pricing;</li><li>- Valutazione dei valori nel trasferimento all'estero;</li><li>- Black list: valore normale</li><li>- Stabile organizzazione in Italia</li></ul>
<b>Decorrenza</b>	A partire dal periodo d'imposta corrente ma da attendere il provvedimento esplicativo dell'AdE



## Art. 8 DL 30/09/2003 ante riforma

*Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.*

*La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo è stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.*

*In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.*

.....

## Art. 31-ter DPR 600 del 1973 post riforma

### Aspetti rilevanti

- Finalità a conferire maggiore organicità alla disciplina del ruling di standard internazionale a potenziare gli strumenti esistenti.
- Non più ruling internazionale ma “accordi preventivi per le imprese con attività internazionale».
- Inserimento dell'istituto tra i poteri ispettivi dell'amministrazione fiscale (DPR 600/73), ha portato una valenza ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
- Rispetto dell'action 7 del progetto BEPS, per valutare preventivamente l'esistenza di una Stabile organizzazione.
- Durata temporale rivista con effetto retroattivo, mentre resta inalterato il periodo stabilito in 5 esercizi complessivi.

## Soggetti interessati


Le imprese residenti nello Stato:

- 1) Qualificabili secondo la normativa di imposte sui redditi che:
  - a. Si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell'art. 110 del DPR 22 dicembre 1986, n.917;
  - b. Il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero:
    - Partecipino al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
- 2) Le imprese non residenti che esercitano l'attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

## Oggetto degli accordi

- a) Metodi di calcolo del valore normale delle operazioni all'art. 110 comma 7 del Tuir
- b) Valori di uscita o d'ingresso in caso di trasferimento della residenza, art. 166 e 166-bis Tuir
- c) Definizione dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 10 art. 110 Tuir (per soggetti che aderiscono al regime collaborativo)
- d) Applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernente gli utili attribuiti alla Stabile Organizzazione
- e) Valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una Stabile Organizzazione
- f) ..... Erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali


**16 mesi**  
tempo indicativo medio per una procedura



Data	Attività
31/07/2014	Presentazione Istanza. Entro 30 giorni risposta: rigetto/accettazione
	In caso di accettazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica delle informazioni fornite, analisi funzionali, accordi e benchmark;</li> <li>- Accesso dei funzionari presso la sede e scambio d'informazioni con l'estero</li> </ul>
31/03/2015	Accordo possibile clausola Roll back (retroattività fino attività fino alla data della presentazione dell'istanza)
30/09/2015	Unico 2016 anno fiscale 2015. Entro tale data sarà possibile predisporre il ravvedimento operoso ovvero dichiarazione integrativa senza applicazione di sanzioni.

# Liste dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento *black list*

Articolo	10
Modifica	Art. 168-bis TUIR; Artt. 6 c. 1 e 11 c. 4 D.Lgs. 239/1996;
Principali novità	- Modifiche alle regole di individuazione dei c.d. «paradisi fiscali»
Decorrenza	A partire dal periodo d'imposta 2015. (D.M. attuativo)






## Art. 10 D.Lgs. Crescita e internazionalizzazione

### ▪ Abrogazione dell'art 168-bis del TUIR

L'art. 168-*bis* del TUIR era stato introdotto dalla L. 244/2007 affinché fossero emanate due sole **white list** volte ad individuare:

- l'una, gli Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (comma 1)
- l'altra, gli Stati o territori che, allo stesso tempo, consentono un adeguato scambio di informazioni e abbiano un livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia (comma 2)



# Liste dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni

## Art. 168-bis - Testo previgente (L. n. 244/2007) - **ABROGATO**

Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni

1. Con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** sono individuati gli Stati e territori che **consentono un adeguato scambio di informazioni**, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'articolo 26, commi 1 e 5, nonché nell'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che **consentono un adeguato scambio di informazioni** e nei quali **il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia**, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Nel sistema fiscale attuale, esistono una *white list* e tre distinte *black list*:

- D.M. 4 settembre 1996 - **White list** di Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni
- D.M. 23 gennaio 2002 - **Black list** rilevante ai fini della deducibilità dei costi (art. 110, comma 10, T.U.I.R.)
- D.M. 21 novembre 2001 - **Black list** rilevante ai fini della disciplina CFC (artt. 167 e 168 del T.U.I.R.)
- D.M. 4 maggio 1999 - **Black list** rilevante ai fini della presunzione di residenza delle persone fisiche (art. 2, comma 2-bis T.U.I.R.)



## Art. 10 D.Lgs. Crescita e internazionalizzazione

3. *Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi [...], vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.*

➡ **Riferimento al D.M. 4 settembre 1996**

4. *Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia di cui al comma 2 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi [...], vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico.*

➡ **Riferimento al D.M. 21 novembre 2001**

## Art. 5 D.Lgs. Crescita e internazionalizzazione


- ***Black list* speciale per deducibilità componenti negativi di reddito**
  - In relazione all'art. 110, comma 10, del TUIR, il legislatore prevede un **elenco autonomo** rispetto a quelli precedentemente descritti
  - Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in ragione della **mancanza** di un adeguato scambio di informazioni

In questo modo:

- la **modifica** derivante dall'art. 1, comma 678, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, non è temporanea ma **sistematica**
- l'assenza di richiamo all'art. 168-bis comporta la permanenza in vigore della *black list* prevista dal D.M. 23 gennaio 2002

# Costi «black list» e valore normale

<b>Articolo</b>	<b>5</b>
<b>Modifica</b>	Art. 110 TUIR
<b>Principali novità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Eliminazione dell'esimente per «effettiva attività commerciale»</li><li>- Deducibilità dei costi nel limite del «valore normale»</li></ul>
<b>Decorrenza</b>	A partire dal periodo d'imposta 2015



# Costi «black list» e valore normale

## Le modifiche all'art. 110 del TUIR

### Art. 110 co. 10 e 11 ante riforma

10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.

### Art. 110 co. 10 e 11 post riforma

10. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 10 sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.

# Costi «black list» e valore normale

## Le modalità di deduzione dei costi

Lo schema di D.Lgs. **modifica** la **disciplina** di deducibilità dei costi derivanti da operazioni con fornitori localizzati nei c.d Paesi “**black list**” (art. 110 commi 10 e 11 del TUIR)

In base alla nuova normativa viene infatti previsto che, dal periodo d'imposta **2015**:

- la deducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata sia sempre garantita, **se il costo non eccede il valore normale**
- **se il costo eccede il valore normale**, al fine di dedurre l'**eccedenza** sarà necessario fornire la dimostrazione che l'operazione risponde ad un **effettivo interesse economico** (unica esimente rimasta in vigore a seguito della novella)






# Costi «black list» e valore normale L'indicazione in dichiarazione dei redditi

La novella conferma l'obbligo di separata indicazione nel modello UNICO.

Si desume infatti che il contribuente debba **sempre** indicare separatamente tali componenti di costo:

- sia qualora ritenga che il prezzo corrisposto **rispetti** il limite del valore normale
- sia qualora ritenga che il prezzo corrisposto **ecceda** il valore normale ma sia comunque giustificabile in base ad un reale interesse economico



# Costi «black list» e valore normale

## Aspetti sanzionatori


- L'accertamento di una minore quantificazione del valore normale da parte dell'Amministrazione finanziaria comporta le seguenti conseguenze:
  - nel caso in cui il contribuente riesca a dimostrare l'esimente dell'effettivo interesse economico, non avrà luogo l'irrogazione di alcuna sanzione
  - nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria disconosca anche la fattispecie esimente (fattispecie alquanto frequente, come emerge dalla prassi accertativa), ne deriverà la ripresa del differenziale tra costo dedotto e valore normale accertato, con la relativa applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione (**dal 100 al 200% della maggior imposta**)
- La mancata indicazione in UNICO comporta sempre l'irrogazione pari al **10% dei costi non indicati**



# Costi «black list» e valore normale


## Problematiche

- Individuazione dei comparabili ammissibili
- Reperibilità delle informazioni
- Relazione tra «valore normale» e fattispecie esimente
- Rapporti con la disciplina del «*transfer pricing*»



# Disciplina delle società controllate e collegate estere (regime «CFC»)

<b>Articolo</b>	<b>8</b>
<b>Modifica</b>	Artt. 167 e 168 TUIR Art. 8 D.Lgs. 471/97
<b>Principali novità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ripristino del riferimento ai «regimi fiscali privilegiati»</li><li>- Abolizione della natura obbligatoria dell'interpello</li><li>- Contraddittorio anticipato in caso di contestazione di maggiori redditi derivanti dall'applicazione del regime CFC</li><li>- Introduzione di criteri semplificati di determinazione del “<i>tax rate</i>” effettivo per soggetti esteri non <i>black list</i></li><li>- Abrogazione del regime CFC per le società estere collegate</li><li>- Introduzione obbligo segnaletico in UNICO</li></ul>
<b>Decorrenza</b>	A partire dal periodo d'imposta 2015



# Disciplina delle società controllate e collegate estere (regime «CFC») Le modifiche all'art. 167 del TUIR

## Art. 167 co. 1 ante riforma

1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto.

## Art. 167 co. 1 post riforma

1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un'impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto o al provvedimento emanati ai sensi del comma 4, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

# Disciplina delle società controllate e collegate estere (regime «CFC») Le modifiche all'art. 167 del TUIR

## Art. 167 co. 5 ante riforma

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:

- a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;
- b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis.

Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.

## Art. 167 co. 5 post riforma

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:

- a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;
- b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4.

Per i fini di cui al presente comma, il contribuente può interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.

# Disciplina delle società controllate e collegate estere (regime «CFC») Nuovo procedimento accertativo

## Nuovo art. 168 comma 8-*quater* e 8-*quinqües* del TUIR

*«8-*quater*. L'Amministrazione finanziaria, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni del comma 1 o del comma 8-bis. Ove l'Amministrazione finanziaria non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento (...).*

*8-*quinqües*. Le esimenti previste nel comma 5 e nel comma 8-ter non devono essere dimostrate in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede».*

In sostanza, viene prevista una fase di **contraddittorio anticipato**, permettendo al contribuente di fornire, nel corso del procedimento, la dimostrazione delle esimenti dall'applicazione del regime di cui ai co. 5 (per le controllate black list) e 8-ter (per le controllate non black list) dell'art. 167 del TUIR

# Disciplina delle società controllate e collegate estere (regime «CFC»)

## Obbligo segnaletico in dichiarazione dei redditi

### Nuovo art. 168 comma 8-quater TUIR

*«(...) Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate di cui al comma 1 e al comma 8 -bis . In tale ultimo caso l'obbligo di segnalazione sussiste solo al ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 8 -bis».*

### Nuovo art. 8 comma 3-quater D.Lgs. 471/97

*«Quando l'omissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista dall'art. 167, comma 8-quater, terzo periodo, (...), si applica una sanzione amministrativa pari al **10 per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente**, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo»*



# Disciplina delle società controllate e collegate estere (regime «CFC»)

## Obbligo segnaletico in dichiarazione dei redditi

- Il socio residente controllante deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate ex art. 167 del TUIR per le quali si è deciso di non applicare il regime CFC.
- In sostanza, **salvi i casi** in cui:
  - la disciplina CFC sia stata applicata, ovvero
  - non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello,

il socio residente controllante deve segnalare, in dichiarazione dei redditi, la detenzione di partecipazioni in questione.

- Per le controllate non black list segnalazione se sussistono i presupposti di cui al comma 8-*bis*.
- Viene introdotta una **sanzione amministrativa**, in caso non venga effettuata la segnalazione in parola, pari al **10%** del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, **anche solo teoricamente**, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 Euro ed un massimo di 50.000 Euro.
- La sanzione, nella misura minima, si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.

# Disciplina delle società controllate e collegate estere (regime «CFC») Determinazione della base imponibile


## Nuovo art. 168 comma 6 TUIR

*«I redditi sono determinati in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d'impresa, ad eccezione dell'articolo 86, comma 4»*

Si applicano tutte le regole di determinazione del reddito complessivo previste per le imprese residenti (anche non comprese nel TUIR), ad eccezione della disposizione riguardante la rateizzazione delle plusvalenze, già prevista dalla norma vigente

## Criticità

- Reddito d'impresa - Regime IRPEF o regime IRES
- Applicabilità del regime sulle società di comodo
- Applicabilità dell'ACE



- **Regime CFC per i soggetti non *black list***
  - Viene affidato a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione di criteri per determinare, con **modalità semplificate**, l'effettivo livello di tassazione presente in tali territori (c.d. *tax rate test*)
  - Nel confronto tra «tax rate effettivo» estero e «tax rate virtuale» italiano non dovranno essere considerate le **variazioni non permanenti** della base imponibile
- **Abrogazione del regime CFC delle imprese estere collegate**
  - Viene **abrogato** l'art. 168 del TUIR che attualmente comporta l'applicazione della disciplina CFC anche per le partecipazioni in **società estere collegate**
  - A partire dal 2015 il regime CFC è **limitato** ai soli casi in cui sussiste un rapporto di **controllo**

# Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

Articolo	3
Modifica	Artt. 47, 68, 86, 87, 89 TUIR; Art. 27 DPR 600/73; + comma 3-ter all'Art. 8 D.Lgs. 471/97
Principali novità	<ul style="list-style-type: none"><li>- Applicazione della tassazione integrale per gli utili provenienti da società residenti in «paradisi fiscali» relativi al possesso di partecipazioni <b>dirette</b> o <b>di controllo</b> in altre società «intermedie»</li><li>- Qualora si dimostri la <b>prima esimente</b>: effettiva attività commerciale o industriale nel mercato dello Stato di insediamento; riconoscimento del credito d'imposta (limiti)</li><li>- Possibilità di disapplicazione della norma di integrale imponibilità degli utili e delle plusvalenze dimostrando che dal possesso della partecipazione non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati a fiscalità privilegiata (interpello)</li><li>- Applicazione del <b>regime sanzionatorio</b> per la mancata indicazione in dichiarazione dei redditi di dividendi e plusvalenze provenienti da Paesi e territori a fiscalità privilegiata</li></ul>
Decorrenza	A partire dal periodo d'imposta 2015

## Art. 3 D.Lgs. Crescita e internazionalizzazione

### 1. Limitazione dell'ambito di operatività del regime di integrale imponibilità dei dividendi provenienti da Stati o territori esteri *black list*

- detenzione da parte del socio residente di una partecipazione **diretta** (di controllo o meno) in una società *black list*
- detenzione da parte del socio residente di una partecipazione di controllo (anche di fatto), **diretta o indiretta** in una società *black list* per il tramite di una o più società controllate intermedie estere non *black list*

### 2. Riconoscimento del credito per le imposte assolte all'estero sugli utili di fonte "black list"

- Detrazione del prelievo fiscale assolto all'estero applicabile anche all'atto della tassazione nell'ambito della disciplina di imponibilità integrale dei dividendi di cui all'art. 89, comma 3 del TUIR

## Art. 3 D.Lgs. Crescita e internazionalizzazione



### 3. Obbligo di segnalazione in dichiarazione

- Se il contribuente ritiene di poter provare la sussistenza della esimente di cui all'art. 167 comma 5 lettera *b*) (e, quindi, che dalla partecipazione nella società di *black list* non è stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare il reddito in uno Stato a fiscalità privilegiata), lo stesso è tenuto a fornire **evidenza nella dichiarazione** dei redditi dei dividendi conseguiti a fronte della partecipazione nell'entità di *black list* e/o delle plusvalenze conseguite a seguito del relativo realizzo
- Qualora il contribuente ometta del tutto di indicare tali redditi in dichiarazione, o lo faccia in modo incompleto, troverà applicazione la **sanzione** amministrativa pari al **10%** dei dividendi e delle plusvalenze di cui sia stata omessa l'indicazione nella dichiarazione del socio residente, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 50.000 euro

## Esempio 1:

Partecipazione **diretta** in società residente in Stato a fiscalità privilegiata (Bahamas)


Gli utili distribuiti da Beta sono **integralmente tassati**



## Esempio 2:

Partecipazione **diretta** in società USA, la quale controlla la società in Bahamas

Gli utili distribuiti da Gamma ad Alfa si considerano sempre di **fonte americana** (quindi tassati nel limite del 5%), anche se a loro volta alimentati dai proventi di Bahamas






## Esempio 3:

Partecipazione **diretta** in società USA, la quale controlla la società in Bahamas

Alfa Spa detiene **indirettamente** il controllo della società di Bahamas

In questo caso è necessario **separare** la quota parte dei **dividendi** formati in capo alla società USA alimentati dalla controllata di secondo livello, tassata integralmente. Non vengono dettati i relativi criteri



# Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

Articolo	15
Modifica	Art. 165 co. 1, 5 ,6 TUIR
Principali novità	<ul style="list-style-type: none"><li>- Applicazione della tassazione integrale per gli utili provenienti da società residenti in «paradisi fiscali» relativi al possesso di partecipazioni <b>dirette</b> o <b>di controllo</b> in altre società «intermedie»</li><li>- Qualora si dimostri la <b>prima esimente</b>: effettiva attività commerciale o industriale nel mercato dello Stato di insediamento; riconoscimento del credito d'imposta (limiti)</li><li>- Possibilità di disapplicazione della norma di integrale imponibilità degli utili e delle plusvalenze dimostrando che dal possesso della partecipazione non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati a fiscalità privilegiata (interpello)</li><li>- Applicazione del <b>regime sanzionatorio</b> per la mancata indicazione in dichiarazione dei redditi di dividendi e plusvalenze provenienti da Paesi e territori a fiscalità privilegiata</li></ul>
Decorrenza	A partire dal periodo d'imposta 2015

# Le modifiche al regime CFC

## Modifiche al regime dell'interpello

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

5. Per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o da societa' controllate di cui alla sezione III del capo II del Titolo II, la detrazione puo' essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente e' condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non e' avvenuto il pagamento a titolo definitivo.

Sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di Convenzione contro le doppie imposizioni sia le altre imposte e gli altri tributi esteri sul reddito

5. La detrazione di cui al comma 1 puo' essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente e' condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non e' avvenuto il pagamento a titolo definitivo.


# Le modifiche al regime CFC

## Modifiche al regime dell'interpello

6. Nel caso di reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti, nello stesso Paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota d'imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera puo' essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti all'estero dalle singole societa' partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall'articolo 136, comma 6.

6. L'imposta estera pagata a titolo definitivo sui redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota d'imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera puo' essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti all'estero dalle singole societa' partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall'articolo 136, comma 6.

<b>Articolo</b>	<b>7</b>
<b>Modifica</b>	Artt. 151, 152, 153 e abrogato 154 TUIR
<b>Principali novità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Per le Stabili organizzazioni nel territorio sia determinato sulla base degli utili e delle perdite secondo disciplina IRES.</li><li>- La Stabile Organizzazione è considerata un'impresa indipendente, dotata di un proprio fondo di datazione.</li></ul>
<b>Decorrenza</b>	A partire dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del decreto. Dal 2016.



## Art. 151 DPR 917/86 TUIR ante riforma

*1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.*

*2. Si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi indicati nell'articolo 23, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 e le plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1, lettera f)*

## Art. 151 DPR 917/86 TUIR post riforma

- 1) Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.*
- 2) Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 23.*
- 3) Tali redditi, ad eccezione dei redditi d'impresa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 152, concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a) e g). In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6.*
- 4) Dall'imposta lorda si detrae fino alla concorrenza del suo ammontare un importo pari al diciannove per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), e i-quater) del comma 1, dell'articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta, per il periodo nel quale la società o l'ente ha conseguito il rimborso ' aumentata di un importo pari al diciannove per cento dell'onere rimborsato.*
- 5) Per le società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni di cui al commi 1, 2 e 3*

# Definizione Stabile Organizzazione

## Art. 152 DPR 917/86 TUIR ante riforma


- 1) *Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le società semplici, il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia.*
- 2) *In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6.*
- 3) *Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale la società o l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.*
- 4) *Per le società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.*

## Art. 152 DPR 917/86 TUIR post riforma

- 1) *Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*
- 2) *Ai fini del comma 1, la stabile organizzazione si considera entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o simili, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Il fondo di dotazione alla stessa riferibile è determinato in piena conformità ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.*
- 3) *I componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile organizzazione e l'entità cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi dell'articolo 110, comma 7.*
- 4) *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile.*

In base a quanto previsto dall'art. 152:


- a) La S.O. in Italia è un soggetto indipendente «tassazione su base isolata»;
- b) La S.O. deve calcolare i propri redditi attraverso la predisposizione di un rendiconto economico e di stato patrimoniale
- c) La S.O. deve dotarsi di un «free capital»;
- d) Le transazioni poste in essere tra casamadre e S.O. devono avvenire nel rispetto delle regole del transfer pricing;
- e) La S.O. in Italia sarà tassata su base IRES e IRAP






## Stabile organizzazione punto b)


La S.O. deve calcolare i propri redditi attraverso la predisposizione di un rendiconto economico e di stato patrimoniale




La nuova S.O. in Italia segue le regole delle società di capitali. Predisporrà un rendiconto economico di periodo e uno stato patrimoniale da definire visto che in precedenza tale schema non era necessario; seguendo le regole contabili dei soggetti economici con le medesime caratteristiche.



Esempio:




**Nota:** La Holding è quotata e redige il bilancio in IAS



## Stabile organizzazione punto c) d)

La S.O. deve dotarsi di un «free capital» e allo stesso tempo le transazioni poste in essere tra casamadre e S.O. devono avvenire nel rispetto delle regole del transfer pricing.

- ✓ **Attribuire** alla S.O. **diritti e obblighi** derivanti da operazioni tra l'impresa (a cui la S.O. appartiene) ed altre imprese;
- ✓ **Individuare gli assets** “economicamente posseduti” e/o utilizzati dalla S.O.;
- ✓ **Attribuire** alla S.O. i **rischi** inerenti alle funzioni svolte, tenendo altresì in considerazione l'eventuale trasferimento dei medesimi rischi o della loro gestione ad altre “parts” dell'impresa o ad altre imprese;
- ✓ **Identificare le altre funzioni svolte** dalla S.O.;
- ✓ **Attribuire alla S.O. il cd. “free capital”** (che si riflette nella determinazione del costo del debito oneroso) al fine di assicurare un'imputazione di reddito alla S.O. nel rispetto del principio dell'*arm's length*.



# Determinazione del *free capital*

Una S.O. non è un'entità legalmente separata, quindi non possiede un capitale definito. Alla **S.O. deve essere attribuito un ammontare di mezzi propri (*free capital*)**, come se fosse un'entità autonoma confrontabile. Il *free capital* incide sull'ammontare degli interessi dei debiti onerosi che possono essere dedotti dal risultato della S.O.


Il fondo di dotazione può essere determinato con due metodologie:

- 1. Capital allocation method:** mediante ripartizione dei suoi mezzi propri in rapporto agli *assets* (a costo storico) e ai rischi allocati in capo alla S.O. e il totale dei rischi assunti dalla casa madre. Si usa quando le attività della S.O. e del resto dell'impresa sono omogenee;
- 2. Thin capitalization method:** applica alla S.O. un indice mezzi propri/mezzi di terzi desunto da analisi d'impresa confrontabili. Si usa quando le attività della S.O. e del resto dell'impresa non sono omogenee.

**N.B.** per i periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore del dettato normativo ***l'eventuale rettifica di reddito derivante dalla valutazione del free capital non sarà sanzionata***. Art. 152 comma 3.

# Esenzioni utili e perdite delle Stabili Organizzazioni

<b>Articolo</b>	<b>14</b>
<b>Modifica</b>	Artt. 168-ter TUIR (art. aggiunto)
<b>Principali novità</b>	- Opzione di irrilevanza fiscale degli utili e delle perdite realizzati con le Stabili Organizzazioni del gruppo.
<b>Decorrenza</b>	A partire dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del decreto. Dal 2016. Da attendere il provvedimento esplicativo dell'AdE



## Art. 168 ter DPR 917/86 TUIR post riforma

- 1) Un'impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero*
- 2) L'opzione è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta.*
- 3) Quando la stabile organizzazione è localizzata in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o quando la stabile organizzazione è localizzata in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo 167, l'opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato articolo.*
- 4) Le imprese che esercitano l'opzione di cui al comma 1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza delle esimenti richiamate nel comma 3, le disposizioni dell'articolo 167.*
- 5) Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali sono state disapplicate le disposizioni di cui all'articolo 167, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3.*
- 6) Per le stabili organizzazioni già esistenti, l'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio della stessa. L'esercizio dell'opzione non determina in se' alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze.*

- .....
- 7) *Ai fini del comma 6, l'impresa indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall'imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell'articolo 165, comma 6.*
  - 8) *Le disposizioni del comma 7 relative al recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione di cui al comma 1.*
  - 9) *L'impresa cedente indica nell'atto di trasferimento della stabile organizzazione o di parte della stessa l'ammontare dell'eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento.*
  - 10) *In caso di esercizio dell'opzione, il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di cui all'articolo 152, anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l'impresa e la medesima stabile organizzazione, nonché tra quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2000, n. 122.*
  - 11) *Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.».*


- a) In base a quanto previsto dall'art. 168 ter:
  - a) La S.O. all'estero potrà adottare il regime della «branch exemption»;
  - b) La S.O. in «branch exemption» potrà essere considerata fiscalmente come una società di capitali nazionale e quindi tassare a titolo definitivo gli utili prodotti nel paese di localizzazione. Parimenti in Italia ci sarà irrilevanza fiscale degli utili e delle perdite realizzati all'estero.
  - c) La S.O. estera in regime di «branch exemption» deve valutare il proprio fondo di dotazione (free capital);
  - d) L'opzione di branch exemption è irrevocabile e si applica a tutte le branch del gruppo
  - e) Introduzione del meccanismo del «recapture» delle perdite fiscali

# Applicazioni della branch exemption

**Capital import neutrality (CIN):** dove la variabile fiscale è neutra rispetto alla provenienza dell'investimento. Le società che operano con S.O. all'estero possono essere tassate solo nel paese di approdo.

**Esempio:** aliquota d'imposta estera < aliquota d'imposta italiana

		%	Dati	Regime credito d'imposta	Regime d'esenzione
A	Reddito Italiano		100		
B	Imposta sul reddito italiano	27,50%	27,5		27,5
C	Reddito estero		50		
D	Imposta estera	20%	10		10
E=(A+C)	Totale reddito dichiarato		150		
F=(E*%)	Imposta italiana lorda	27,50%		41,25	
D	Credito d'imposta (-)			-10	
G=(F-D)	Imposta italiana netta			31,25	
	Imposte totali			41,25	37,5






**Capital export neutrality (CEN):** dove la variabile fiscale è neutra rispetto al paese dove investire, da qui deriva che la tassazione complessiva debba essere almeno pari ad un investimento analogo nel paese di residenza. Ciò che si risparmia all'estero è recuperato a tassazione in Italia.

**Esempio:** aliquota d'imposta estera > aliquota d'imposta italiana

		%	Dati	Regime credito d'imposta	Regime d'esenzione
A	Reddito Italiano		100		
B	Imposta sul reddito italiano	27,50%	27,5		27,5
C	Reddito estero		50		
D	Imposta estera	30%	15		15
E=(A+C)	Totale reddito dichiarato		150		
F=(E*%)	Imposta italiana lorda	27,50%		41,25	
D=(C/E*F)	Credito d'imposta ex art. 165 Tuir (-)			-13,75	
G=(F-D)	Imposta italiana netta			27,5	
H=(B+D)	Imposte totali			42,5	42,5



# Applicazioni della branch exemption

**Esempio:** aliquota d'imposta estera > aliquota d'imposta italiana e perdite fiscali

**Assumption:**

Tax rate Italia 27,5%


Tax rate Estero 20%

		Regime credito d'imposta					Regime d'esenzione		
		anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	anno 6	anno 7	anno 8
A	Reddito/Pedita Italia	120	90	80	100	80	120	80	80
B	Reddito/Perdita branch estera	-20	-10	-30	10	10	20	20	20
C=(A+B)	Base imponibile Italia	100	80	50	110	90	140	100	80
E=(C*27,5%)	Imposta sul reddito italiano	27,5	22	13,75	30,25	24,75	38,5	27,5	22
F=(B+F anno-1)	Base imponibile estera	-20	-30	-60	-50	-40	-20	0	0
G=(B*20%)	Imposta sul reddito estero	0	0	0	0	0	0	0	4
Totale imposte al momento del passaggio						118,25			92
Perdite nette utilizzate						-40			

**Recapture:** si applica se l'azienda residente abbia utilizzato in passato perdite fiscali generate tramite una stabile organizzazione. Si applica nei cinque periodi d'imposta precedenti e dove emergesse una perdita fiscale netta tale sarà assorbibile nei periodi d'imposta successivi.

# Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero

<b>Articolo</b>	<b>11</b>
<b>Modifica</b>	Art. 166 co. 2-quater e Art. 179 co. 6 TUIR
<b>Principali novità</b>	- Introduzione del regime sospensivo della <i>exit tax</i> nel caso di trasferimento di sede all'estero
<b>Decorrenza</b>	A partire dal periodo d'imposta 2015




# Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero

Il trasferimento di sede all'estero comporta il realizzo fiscale dei valori dell'azienda con applicazione della c.d. *exit tax*


Il regime della *exit tax* può essere sospeso nel caso di:

- trasferimento da parte di un'impresa non residente nel territorio dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione ed aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione Europea ovvero aderente allo Spazio Economico Europeo;
- Trasferimento che conseguono indirettamente ad altre operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti), alle condizioni di legge



# Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato


<b>Articolo</b>	<b>12</b>
<b>Modifica</b>	+ Art. 166-bis TUIR
<b>Principali novità</b>	- Si regolamentano le conseguenze fiscali del trasferimento della sede in Italia da parte di un soggetto estero, <b>differentiando il regime in base allo Stato estero di provenienza</b>
<b>Decorrenza</b>	A partire dal periodo d'imposta 2015 (Provvedimento attuativo AdE)



Se il soggetto estero proviene da Stati o territori che consentono un **adeguato scambio di informazioni**, si assume quale valore fiscale il valore normale delle stesse, anche se lo Stato estero non ha applicato la *exit tax*;

Negli altri casi, invece, (salvo stipula di accordo sul valore normale), il valore si determina:

- **per le attività:** minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale;
- **per le passività:** il maggiore tra il costo di sostenimento, il valore di bilancio e il valore normale



# Interpello sui nuovi investimenti

<b>Articolo</b>	<b>2</b>
<b>Modifica</b>	Nuova disciplina nel DPR 600/1973 (nuovo strumento di ruling)
<b>Principali novità</b>	<p><i>Per investimenti in Italia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ammontare non inferiore a 30 milioni;</li><li>- Con rilevanti ricadute occupazionali.</li><li>- Sono ammesse anche le ristrutturazioni aziendali.</li></ul> <p><i>Temi trattati nell'istanza:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Valutazione preventiva circa l'abuso del diritto fiscale e l'elusione;</li><li>- Sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizione elusive;</li></ul> <p><i>Come:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Predisposizione di un piano d'investimento dettagliato con modalità e tempistiche.</li><li>- Interpello sul piano con risposta entro 120 giorni dall'AdE</li></ul>
<b>Decorrenza</b>	A partire da data provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (entro 90 gg da entrata in vigore del d.lgs.)


Investimento in  
Italia > 30 mil



Piano  
d'investimento



Interpello  
d'investimento



Ambito di applicazione dell'interpello *	
Disapplicazione Cfc rule	Transfer pricing
Pex su dividendi e plusvalenze	Consolidato mondiale
IVA	Costi black list
Operazioni straordinarie	.....


\* Qualsiasi materia di natura fiscale anche per tributi non di competenza dell'AdE (es. tributi locali). Quesito anche multiplo

Elementi formali dell'interpello		
N.	Progetto (parametri)	Effetti attesi
1	Valori del progetto	Effetti sull'occupazione
2	Durata del progetto	Impatti fiscali e ipotesi
3	Operazioni per realizzare il piano	



# Regime speciale per i lavoratori impatriati

<b>Articolo</b>	<b>16</b>
<b>Modifica</b>	//
<b>Principali novità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Introduzione di disposizione fiscale di favore per il rimpatrio di lavoratori altamente qualificati</li><li>- Vengono previste specifiche condizioni per l'accesso all'agevolazione</li><li>- Il reddito prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare</li></ul>
<b>Decorrenza</b>	A partire dal periodo d'imposta 2015 (previsto un D.M. attuativo)




# Regime speciale per i lavoratori impatriati

Condizioni per l'accesso all'agevolazione:

- a) I lavoratori non sono stati residenti in Italia nei **5 periodi d'imposta** precedenti il predetto trasferimento;
- b) L'attività lavorativa viene svolta presso **un'impresa residente nel territorio dello Stato** in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- c) L'attività lavorativa è prestata prevalentemente **nel territorio italiano**;
- d) I lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di **elevata qualificazione o specializzazione** come definiti con il Decreto del Ministero e delle Finanze *(da emanarsi entro 90 gg dalla data del 07/10/2015)*

Le disposizioni dell'articolo 16 si applicano dal periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale **e per i successivi 4**.


<b>Articolo</b>	<b>6</b>
<b>Modifica</b>	Artt. 117 e 120 TUIR
<b>Principali novità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Possibilità di esercizio opzione anche per «gruppi orizzontali»</li><li>- Possibilità di inclusione di stabili organizzazioni in qualità di consolidate</li></ul>
<b>Decorrenza</b>	A partire dal periodo d'imposta 2015



## Art. 117 co. 2 TUIR (ante 2015)

L'opzione per il consolidato nazionale è esercitabile solo dalla stabile organizzazione italiana della Holding S.a. a condizione che:


- Holding S.a. sia residente in un Paese con cui è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
- Nel patrimonio della stabile organizzazione italiana di Holding S.a. siano incluse le partecipazioni in ciascuna società controllata.



## Art. 117 co. 2-bis TUIR (a partire dal 2015)

In mancanza di una stabile organizzazione italiana, l'opzione per il consolidato nazionale è esercitabile sia da Alfa S.r.l. che da Beta S.p.A.


Sia Alfa S.r.l. che Beta S.p.A. possono assumere il ruolo di consolidante.



## Art. 117 co. 2-bis TUIR (a partire dal 2015)


L'opzione per il consolidato nazionale è esercitabile da tutte le società italiane del gruppo.

Tuttavia, la definizione di un' area di consolidamento che comprenda tutte le società può derivare solo designando o Alfa S.r.l. o Beta S.p.A. come consolidante.




## Art. 117 co. 2-ter TUIR (a partire dal 2015)

Nel perimetro di consolidamento possono essere comprese, in qualità di consolidate o consolidanti, anche le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti controllate da un medesimo soggetto estero



<b>Articolo</b>	<b>4</b>
<b>Modifica</b>	Art. 96 co. 2, 6 e 8 TUIR Art. 1 co. 36 L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)
<b>Principali novità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Eliminazione del «ROL virtuale» estero nel consolidato nazionale</li><li>- Introduzione dividendi esteri nel calcolo del ROL</li><li>- Modifica alla disciplina degli interessi connessi a immobili destinati alla locazione</li></ul>
<b>Decorrenza</b>	A partire dal periodo d'imposta 2016



### Art. 96 co. 2 e 8 ante riforma


2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2.

### Art. 96 co. 2 e 8 post riforma

2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei **dividendi incassati** relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.

### 8. Abrogato




# Interessi passivi L'eliminazione del «ROL virtuale»

## Art. 96 co. 2 e 8 ante riforma

Il reddito delle società controllate estere non rileva ai fini della determinazione del reddito consolidato

L'eccedenza di «ROL virtuale» si aggiunge all'eccedenza di ROL dei soggetti residenti al fine di determinare il limite di deducibilità degli interessi passivi in capo al gruppo






# Interessi passivi

## L'eliminazione del «ROL virtuale»

### Art. 96 co. 2 post riforma

L'eccedenza di «ROL virtuale» non si aggiunge all'eccedenza di ROL dei soggetti residenti al fine di determinare il limite di deducibilità degli interessi passivi in capo al gruppo

Nel calcolo del ROL si considerano i dividendi incassati relativi a partecipazioni in società non residenti controllate.



# Interessi passivi su immobili destinati alla locazione

## Le modifiche alla Legge Finanziaria 2008

### Art. 1 co. 36 L. 244/2007 ante riforma

36. (...) ferma restando, fino all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

### Art. 1 co. 36 L. 244/2007 post riforma

36. (...) ferma restando, fino all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

La società immobiliare Alfa S.r.l. presenta, al 31/12/2016, i seguenti valori di mercato:

- Immobili locati 1.000.000 Euro
- Immobili utilizzati direttamente 900.000 Euro
- Crediti 600.000 Euro

Alfa S.r.l. ha realizzato, nel corso del periodo d'imposta 2016, solo ricavi da locazione per 150.000 Euro

**Il nuovo art. 1, co. 36, della L. 244/2007 è inapplicabile perché l'attivo patrimoniale non è costituito prevalentemente dal valore degli immobili locati (essi costituiscono solo il 40% dell'attivo patrimoniale).**

**Anche per gli interessi su mutui e leasing finanziari contratti per tali immobili, quindi, si applica l'art. 96 del TUIR**



La società immobiliare Beta S.r.l. presenta, al 31/12/2016, i seguenti valori di mercato:


- Immobili locati 1.000.000 Euro
- Immobili utilizzati direttamente 900.000 Euro
- Crediti 50.000 Euro

Alfa S.r.l. ha realizzato, nel corso del periodo d'imposta 2016:

- ricavi da locazione per 150.000 Euro
- ricavi da prestazione di servizi per 90.000 Euro

**Il nuovo art. 1, co. 36, della L. 244/2007 è inapplicabile perché i ricavi non derivano per almeno due terzi dalla locazione (tale attività genera solo il 62,5% dei ricavi).**

**Anche per gli interessi su mutui e leasing finanziari contratti per tali immobili, quindi, si applica l'art. 96 del TUIR**



La società immobiliare Delta S.r.l. presenta, al 31/12/2016, i seguenti valori di mercato:

- Immobili locati 1.200.000 Euro
- Immobili utilizzati direttamente 700.000 Euro
- Crediti 100.000 Euro

Alfa S.r.l. ha realizzato, nel corso del periodo d'imposta 2016:

- ricavi da locazione per 210.000 Euro
- ricavi da prestazione di servizi per 90.000 Euro


**Il nuovo art. 1, co. 36, della L. 244/2007 è applicabile perché:**

- **l'attivo patrimoniale è costituito prevalentemente dal valore degli immobili locati (essi costituiscono il 60% dell'attivo patrimoniale).**
- **i ricavi non derivano per almeno due terzi dalla locazione (tale attività genera il 70% dei ricavi).**

**Ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili, Delta S.r.l. Può derogare alle disposizioni previste dall'art. 96 del TUIR**

**Gli interessi su mutui e leasing finanziari contratti per gli immobili locati sono quindi interamente deducibili**

Articolo	9
<b>Modifica</b>	Art. 108 co. 2 TUIR
<b>Principali novità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Innalzamento delle soglie di deducibilità</li><li>- Modifiche al coordinamento normativo</li></ul>
<b>Decorrenza</b>	A partire dal periodo d'imposta 2016



# Spese di rappresentanza

## Le modifiche all'art. 108 del TUIR

### Art. 108 co. 2 ante riforma

*2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.*

*Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di **inerenza** e **congruità** stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.*

### Art. 108 co. 2 post riforma


*2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.*

*Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di **inerenza** stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'**1,5** per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo **0,6** per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo **0,4** per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.*

*Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.*

# Sopravvenienze derivanti da riduzione dei debiti e rinunce dei soci

<b>Articolo</b>	<b>13</b>
<b>Modifica</b>	Artt. 88 e 94 TUIR
<b>Principali novità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Imponibilità per rinunce dei soci</li><li>- Imponibilità per riduzioni in caso di concordato</li><li>- Imponibilità per riduzioni in caso di accordi di ristrutturazione e piani di risanamento attestati</li><li>- Estensione ai casi di procedure concorsuali estere</li></ul>
<b>Decorrenza</b>	A partire dal periodo d'imposta 2016





# Sopravvenienze derivanti da riduzione dei debiti Le modifiche all'art. 88 del TUIR

Versamenti soci a fondo perduto o in conto capitale	➔	Invariato
Rinuncia dei soci ai crediti	➔	Collegamento al «valore fiscale» del credito
Apporti dei possessori di strumenti finanziari simili alle azioni	➔	Invariato
Apporti dei possessori di strumenti finanziari simili alle azioni	➔	Invariato
Riduzione dei debiti per concordati	➔	Differenziazione a seconda della «natura» della procedura
Riduzione dei debiti per accordi di ristrutturazione (art 182- <i>bis</i> L.F.)	➔	Modifiche alla modalità di calcolo della detassazione
Riduzione dei debiti per piani di risanamento attestati (art. 67 L.F.)	➔	Modifiche alla modalità di calcolo della detassazione

# Sopravvenienze derivanti da rinuncia dei soci a crediti

## Le modifiche agli artt. 88 e 94 del TUIR

### Art. 88 co. 4 ante riforma

*4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti simili alle azioni (...)*

### Art. 88 co. 4 e 4-bis post riforma

*4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) , dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti simili alle azioni.*

*4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa.*


# Sopravvenienze derivanti da rinuncia dei soci a crediti Le modifiche agli artt. 88 e 94 del TUIR

## Art. 94 co. 6 ante riforma

*6. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all'articolo 85, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; la stessa disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dei detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni.*

## Art. 94 co. 6 post riforma

*6. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all'articolo 85, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; la stessa disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dei detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni.*



**Paolo Bianchi, socio di Alfa S.r.l., ha acquistato da un soggetto terzo un credito che egli vantava verso la società. Il credito originario era di 20.000 euro, mentre il socio lo ha acquistato a 15.000 euro.**

Se il Sig. Bianchi acquista un credito di terzi verso la società per un corrispettivo inferiore al debito originario e poi rinuncia al credito, si avrà un componente positivo di reddito pari alla differenza tra il valore del debito iscritto dalla società e quello del credito in capo al socio. Fino al 2015 la sopravvenienza attiva è detassata mentre dal 2016 Alfa S.r.l. avrà una variazione in aumento di 5.000 euro (20.000 - 15.000)

**Il socio Mario Rossi ha un credito di 40.000 euro verso la propria società Beta S.r.l., acquistato da terzi a valore nominale. Il socio rinuncia poi al credito ma non documenta alla società il valore fiscale dello stesso.**

Per le rinunce effettuate nel 2015 il Sig. Rossi non deve consegnare alcun documento alla società e la sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia è integralmente esente da imposizione. Dal 2016, invece, il socio deve consegnare alla società una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui appaia il valore del credito per lui rilevante: in caso contrario, la società dovrà considerare il credito in capo al socio con valore pari a zero, quindi Beta S.r.l. avrà una variazione in aumento di 40.000 euro

# Sopravvenienze derivanti da riduzione dei debiti

## Le modifiche all'art. 88 del TUIR

### Art. 88 co. 4 ante riforma

4. Non si considerano sopravvenienze attive (...) la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo. (...) In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84.

### Art. 88 co. 4-ter post riforma

4-ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni (...). In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4 -bis.

# Sopravvenienze derivanti da riduzione dei debiti

## Esempi

Sopravvenienza attiva conseguita nel 2016      Euro 50.000  
 Risultato fiscale lordo 2016      Euro 20.000  
 Perdite pregresse riportabili (da UNICO 2016)      Euro 0  
 Interessi passivi indeducibili (da UNICO 2017)      Euro 0

<b>A</b>	<b>Debiti stralciati a seguito di «concordato di risanamento»</b>	<b>50.000</b>
<b>B</b>	<b>Risultato fiscale esercizio 2016 (al lordo della sopravvenienza)</b>	<b>20.000</b>
<b>C</b>	<b>Eccedenza detassata in base a risultato di periodo</b>	<b>50.000</b>
<b>D</b>	<b>Perdite fiscali pregresse (riportabili nei limiti dell'80%)</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>Interessi passivi indeducibili riportabili</b>	<b>0</b>
<b>F = A+B</b>	<b>Utile o alla perdita risultante dal conto economico</b>	<b>70.000</b>
<b>G = C-D-E</b>	<b>Detassazione in UNICO 2017</b>	<b>50.000</b>
<b>H = D x 0,8</b>	<b>Utilizzo perdite pregresse</b>	<b>0</b>
<b>I = F-G-H</b>	<b>Reddito imponibile</b>	<b>20.000</b>
<b>L = H x 0,275</b>	<b>Imposta dovuta</b>	<b>5.500</b>
<b>M = E</b>	<b>Interessi indeducibili riportabili a nuovo (UNICO 2017)</b>	<b>0</b>
<b>N = D x 0,2</b>	<b>Perdite fiscali riportabili a nuovo (UNICO 2017)</b>	<b>0</b>

# Sopravvenienze derivanti da riduzione dei debiti

## Esempi

Sopravvenienza attiva conseguita nel 2016      Euro 90.000  
 Risultato fiscale lordo 2016      Euro (30.000)  
 Perdite pregresse riportabili (da UNICO 2016)      Euro 0  
 Interessi passivi indeducibili (da UNICO 2016)      Euro 0

<b>A</b>	<b>Debiti stralciati a seguito di «concordato di risanamento»</b>	<b>90.000</b>
<b>B</b>	<b>Risultato fiscale esercizio 2016 (al lordo della sopravvenienza)</b>	<b>(30.000)</b>
<b>C</b>	<b>Eccedenza detassata in base a risultato di periodo</b>	<b>60.000</b>
<b>D</b>	<b>Perdite fiscali pregresse (riportabili nei limiti dell'80%)</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>Interessi passivi indeducibili riportabili</b>	<b>0</b>
<b>F = A+B</b>	<b>Utile o alla perdita risultante dal conto economico</b>	<b>60.000</b>
<b>G = C-D-E</b>	<b>Detassazione in UNICO 2017</b>	<b>60.000</b>
<b>H = D x 0,8</b>	<b>Utilizzo perdite pregresse</b>	<b>0</b>
<b>I = F-G-H</b>	<b>Reddito imponibile</b>	<b>0</b>
<b>L = H x 0,275</b>	<b>Imposta dovuta</b>	<b>0</b>
<b>M = E</b>	<b>Interessi indeducibili riportabili a nuovo (UNICO 2017)</b>	<b>0</b>
<b>N = D x 0,2</b>	<b>Perdite fiscali riportabili a nuovo (UNICO 2017)</b>	<b>0</b>

# Sopravvenienze derivanti da riduzione dei debiti

## Esempi

Sopravvenienza attiva conseguita nel 2016      Euro 90.000  
 Risultato fiscale lordo 2016      Euro (100.000)  
 Perdite pregresse riportabili (da UNICO 2016)      Euro 0  
 Interessi passivi indeducibili (da UNICO 2017)      Euro 0

<b>A</b>	<b>Debiti stralciati in base ad accordo di ristrutturazione (182-bis LF)</b>	<b>90.000</b>
<b>B</b>	<b>Risultato fiscale esercizio 2016 (al lordo della sopravvenienza)</b>	<b>(100.000)</b>
<b>C</b>	<b>Eccedenza detassata in base a risultato di periodo</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>Perdite fiscali pregresse (riportabili nei limiti dell'80%)</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>Interessi passivi indeducibili riportabili</b>	<b>0</b>
<b>F = A+B</b>	<b>Utile o alla perdita risultante dal conto economico</b>	<b>(10.000)</b>
<b>G = C-D-E</b>	<b>Detassazione in UNICO 2017</b>	<b>0</b>
<b>H = D x 0,8</b>	<b>Utilizzo perdite pregresse</b>	<b>0</b>
<b>I = F-G-H</b>	<b>Reddito imponibile</b>	<b>(10.000)</b>
<b>L = H x 0,275</b>	<b>Imposta dovuta</b>	<b>0</b>
<b>M = E</b>	<b>Interessi indeducibili riportabili a nuovo (UNICO 2017)</b>	<b>0</b>
<b>N = D x 0,2</b>	<b>Perdite fiscali riportabili a nuovo (UNICO 2017)</b>	<b>0</b>



# Sopravvenienze derivanti da riduzione dei debiti

## Esempi

Sopravvenienza attiva conseguita nel 2016      Euro 45.000  
 Risultato fiscale lordo 2016      Euro (10.000)  
 Perdite pregresse riportabili (da UNICO 2016)      Euro (35.000)  
 Interessi passivi indeducibili (da UNICO 2017)      Euro 0

<b>A</b>	<b>Debiti stralciati a seguito di piano di risanamento (art. 67 LF)</b>	<b>45.000</b>
<b>B</b>	<b>Risultato fiscale esercizio 2016 (al lordo della sopravvenienza)</b>	<b>(10.000)</b>
<b>C</b>	<b>Eccedenza detassata in base a risultato di periodo</b>	<b>35.000</b>
<b>D</b>	<b>Perdite fiscali pregresse (riportabili nei limiti dell'80%)</b>	<b>35.000</b>
<b>E</b>	<b>Interessi passivi indeducibili riportabili</b>	<b>0</b>
<b>F = A+B</b>	<b>Utile o alla perdita risultante dal conto economico</b>	<b>35.000</b>
<b>G = C-D-E</b>	<b>Detassazione in UNICO 2017</b>	<b>0</b>
<b>H = D x 0,8</b>	<b>Utilizzo perdite pregresse</b>	<b>28.000</b>
<b>I = F-G-H</b>	<b>Reddito imponibile</b>	<b>7.000</b>
<b>L = H x 0,275</b>	<b>Imposta dovuta</b>	<b>1.925</b>
<b>M = E</b>	<b>Interessi indeducibili riportabili a nuovo (UNICO 2017)</b>	<b>0</b>
<b>N = D x 0,2</b>	<b>Perdite fiscali riportabili a nuovo (UNICO 2017)</b>	<b>7.000</b>

# Sopravvenienze derivanti da riduzione dei debiti

## Esempi

Sopravvenienza attiva conseguita nel 2016	Euro 45.000
Risultato fiscale lordo 2016	Euro (10.000)
Perdite pregresse riportabili (da UNICO 2016)	Euro (25.000)
Interessi passivi indeducibili (da UNICO 2017)	Euro (10.000)

<b>A</b>	<b>Debiti stralciati a seguito di «concordato di risanamento»</b>	<b>45.000</b>
<b>B</b>	<b>Risultato fiscale esercizio 2016 (al lordo della sopravvenienza)</b>	<b>(10.000)</b>
<b>C</b>	<b>Eccedenza detassata in base a risultato di periodo</b>	<b>35.000</b>
<b>D</b>	<b>Perdite fiscali pregresse (riportabili nei limiti dell'80%)</b>	<b>25.000</b>
<b>E</b>	<b>Interessi passivi indeducibili riportabili</b>	<b>10.000</b>
<b>F = A+B</b>	<b>Utile o alla perdita risultante dal conto economico</b>	<b>35.000</b>
<b>G = C-D-E</b>	<b>Detassazione in UNICO 2017</b>	<b>0</b>
<b>H = D x 0,8</b>	<b>Utilizzo perdite pregresse</b>	<b>20.000</b>
<b>I = F-G-H</b>	<b>Reddito imponibile</b>	<b>15.000</b>
<b>L = H x 0,275</b>	<b>Imposta dovuta</b>	<b>4.125</b>
<b>M = E</b>	<b>Interessi indeducibili riportabili a nuovo (UNICO 2017)</b>	<b>10.000</b>
<b>N = D x 0,2</b>	<b>Perdite fiscali riportabili a nuovo (UNICO 2017)</b>	<b>5.000</b>



## IC&Partners S.p.A.

Via Roma, 43 int.8  
33100 Udine  
Italy

T. 0039 0432 501591  
F. 0039 0432 228252

Via Mauro Macchi, 58  
20124 Milano  
Italy

T. 0039 02 21118302

[www.icpartners.it](http://www.icpartners.it)  
[info@icpartners.it](mailto:info@icpartners.it)

